REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2315 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Compenso componenti Comitato dei Garanti per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa SPTA. Approvazione.**

PREMESSO che:

- l'art. 23 del CCNL Sanità – Area della Dirigenza Sanitaria – Professionale – Tecnica ed Amministrativa (SPTA) dell'8.6.2000, integrato dall'art. 20 del CCNL della stessa Area sottoscritto il 3.11.2005, prevede l'attivazione del Comitato dei Garanti, con il compito di esprimere parere preventivo nelle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei Dirigenti dell'Area SPTA;
- detto Comitato è formato:
  1) da un Presidente di nomina regionale;
  2) da un componente titolare e da uno supplente designati dall'organismo rappresentativo dei Direttori Generali;
  3) da un componente titolare e da uno supplente designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto;
- in esecuzione di detta normativa contrattuale con Decreto Assessorile n. 2281 del 22.10.01 è stato istituito il Comitato in parola;
- con successivo Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 564 del 30.10.06, detto organismo è stato rinnovato, essendo decorsi i previsti termini triennali;
- attualmente il Comitato è operante presso il Settore Gestione Ruolo Personale del Servizio Sanitario Regionale;
- il suddetto Settore, a seguito di apposita richiesta, si è rivolto all'Avvocatura Regionale per sapere se ai tre componenti dei Comitato, in assenza di un'apposita normativa, poteva essere corrisposto un compenso;
- l'Avvocatura con nota del 27.5.05 prot. n. 453091 ha espresso il proprio parere, asserendo che il Comitato può configurarsi come organo sovraordinato delle Aziende Sanitarie in quanto svolge un'attività di verifica e di vigilanza sull'attività espletata dai singoli dirigenti e pertanto il Presidente ha diritto alla corresponsione di un gettone, previa individuazione dei criteri per la quantificazione dello stesso, attraverso un provvedimento approvato dalla Giunta;

RITENUTO che per ragioni di equità il diritto a percepire il gettone vada corrisposto non solo al Presidente ma anche agli altri due componenti del Comitato;

RITENUTO, altresì ,

- per quanto riguarda la determinazione del compenso di potersi attenere alla Delibera di Giunta Regionale n. 1975 del 30.11.2006 che ha determinato in € 154,93 il compenso per ogni seduta del Presidente e dei due componenti del Comitato dei Garanti - Area Medica e Veterinaria ;
- pertanto, di dover corrispondere il gettone di cui sopra al Presidente e ai due componenti del Comitato dei Garanti – Area della Dirigenza Sanitaria – Professionale – Tecnica ed Amministrativa (SPTA) nella misura di € 154,93 per ogni seduta;

VISTI:

- l'art. 23 del CCNL – Area della Dirigenza SPTA dell'8.6.2000, novellato dall'art. 20 del CCNL della stessa sottoscritto il 3.11.2005;
- il Decreto Assessorile n. 2281 del 22.10.2001;
- il Decreto Assessorile n. 564 del 30.10.2006;
- il citato parere dell'Avvocatura Regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1975 del 30.11.2006;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di corrispondere un gettone di presenza pari ad € 154,93 per ciascun componente del Comitato dei Garanti–Area della Dirigenza Sanitaria–Professionale–Tecnica ed Amministrativa (SPTA) ;
- di corrispondere detto gettone ai membri del Comitato che hanno svolto l'attività per effetto della nomina di cui al citato Decreto Assessorile n. 564 del 30.10.2006, includendovi anche le sedute già effettuate;
- di disporre, in analogia a quanto stabilito nel capoverso precedente, che il gettone di presenza per i componenti del Comitato dei Garanti–Area Dirigenza Medica e Veterinaria venga corrisposto a partire dalle sedute effettuate dal Comitato nominato con Decreto Assessorile n. 2 del 13.1.2005, così come rettificato dal Decreto Assessorile n. 484 del 15.1.2005;
- di demandare a successivi atti dirigenziali l'impegno della spesa sul cap. 7334 della variazione del Bilancio Gestionale 2007, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2014 del 21.11.07, approvata ai sensi della L.R. n. 7/02, nonché la liquidazione e il pagamento delle somme dovute ai componenti del Comitato;
- di inviare il presente provvedimento al Settore gestione Ruolo Personale SSR per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione integrale.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

RACCOMANDATA A MANO

Prot. n. **PP/57-19-03/2005** */Avv.ra*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Richiesta parere ~~liquidazione compensi per~~ l'incarico di Presidente del Comitato dei Garanti. Avv. A. Tornitore

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2005. 0453091 del 24/05/2005 ore 13,26
Dest.: Gestione ruolo personale Serv.San.Reg.le proc.concors. rapp. con le OO.SS.
Fascicolo: XXXV/1/1
Gestione ruolo personale Serv.San.Reg.le pro c.concors. rapp. con le OO.SS.

A.G.C. Piano Regionale e Rapporti con gli Organi istituzionali delle UU.SS.LL. (AREA 19)
Settore gestione e ruolo del personale (SETTORE 03)
Centro Direzionale Is. C/3
NAPOLI

Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81 - Napoli -

PRESA IN CARICO N.G.
DATA .0.8.GIU..2005

Si riscontra la nota prot. n 2005.0298105 del 07/04/05 con la quale si rimette alla scrivente la nota dell'Avv. Antonello Tornitore in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso per l'incarico espletato in qualità di Presidente del Comitato dei Garanti ex art. 23 CCNL 1998/2001 Area Sanitaria.

Le perplessità del settore in indirizzo attengono alla determinazione del compenso da erogare, nella considerazione che allo stato manca una normativa di riferimento che preveda tale determinazione.

Via Marina, 19/C - Pal. Arnieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963775 - Fax 081.7963685 - e-mail: avv.consulenza@regione.campania.it

Sul punto si osserva che il Comitato dei Garanti, venne istituito per la prima volta con l'art. 21 3co Dlgs 29/93 poi sostituito con l'art. 22 del Dlgs 165/01, e rappresenta un organo super partes, connotato "*dall'alta professionalità e dalla specifica qualificazione dei suoi componenti*", chiamato ad esprimere un parere in merito ai provvedimenti di revoca degli incarichi dirigenziali per grave inosservanza di direttive e di ripetuta valutazione negativa.

Esso, quale organo sovraordinato, è chiamato a salvaguardare gli interessi dei dirigenti, in quanto deve esprimersi sui casi di apertura di un procedimento per responsabilità dirigenziale, costituendo una forma di verifica delle responsabilità dirigenziali ed una garanzia del corretto svolgimento dei rapporti fra dirigenza e organi amministrativi.

La statuizione di cui all'art. 22 del Testo Unico del pubblico impiego (d.lgs 165/2001 e successive modificazioni) è stata poi ripresa dall'art. 23 del CCNL 1998/2001 – Area Sanitaria - che prevede "l'istituzione presso ogni Regione di un Comitato dei Garanti composto da tre membri, chiamato ad esprimere un parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende sanitarie nei confronti dei dirigenti...".

La norma contrattuale prevede che il Presidente venga nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in sanità e che gli altri due componenti siano nominati, uno sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle Aziende sanitarie e l'altro congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Quest'ultimo, in mancanza di designazione unitaria, viene sorteggiato dalla Regione tra i designati dalle stesse Organizzazioni sindacali.

Tanto premesso, in ordine al quesito sottoposto ad esame, occorre individuare i criteri per la liquidazione dei compensi dei componenti di tale organo.

Orbene, la normativa di riferimento nulla dispone in ordine al compenso da liquidare, né tantomeno può farsi riferimento alla disciplina prevista per gli incarichi di cui all'art. 32 CCNL 1998/01 Area dirigenti, reso esecutivo con la DGRC n. 5264/02 disciplinante i criteri di determinazione dei compensi ai componenti delle Commissioni regionali.

Come si è ampiamente riferito in precedenza, il Comitato dei Garanti, potrebbe qualificarsi quale organo sovraordinato, nella specie, delle Aziende ospedaliere, in quanto svolge un'attività di verifica, di vigilanza sull'attività espletata dai singoli dirigenti.

In particolare, per quanto riguarda la nomina del Presidente del Comitato effettuata con Decreto del Presidente GR, la relativa previsione della corresponsione di un gettone di presenza, dovrebbe essere disposta con provvedimento dello stesso organo che ha provveduto alla nomina, ovvero attraverso un provvedimento approvato dalla Giunta regionale, ovvero ancora attraverso una apposita legge regionale, così come è stato previsto in altre regioni d'Italia.

Nei sensi sopra citati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO
Avv. Maria Imparato

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Maria d'Elia

IL COORDINATORE DELL'AREA
Avv. Vincenzo Baroni

RE'
ORE

elezionato : Legislazione Regionale

nento n. 1 di 35

Legge Regionale Basilicata 31/10/2001 n.39, B.U.R. 5/11/2001 n.73

IORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE".

Articolo 50

Ulteriori Disposizioni in materia sanitaria

. Ai componenti esterni del comitato dei garanti, previsto dalla contrattazione ollettiva nazionale di lavoro delle aree dirigenziali, chiamato ad esprimere arere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle Aziende Sanitarie nei onfronti dei dirigenti, ovvero ad altri organismi eventualmente previsti dalla isciplina contrattuale aventi le medesime attribuzioni compete, per ogni iunione, un gettone di presenza pari a Lire 250.000, con il limite di Lire 1.500.000 per ogni procedimento esaminato.
2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento procederà all'adeguamento del compenso con cadenza biennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'onere è posto a carico della parte soccombente.

[illegible], decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.